

« Saranno ivi trascritte e conservate tutte le note, sieno direttamente esibite, sieno trasmesse dalle intendenze.

« Art. 49. Se i diritti derivanti da un attestato sono trasferiti per intero ad una sola persona, questa sottentra all'obbligo di pagare la tassa; se a più persone collettivamente, queste sottentrano in solido a simile obbligo; se sono parzialmente trasmessi a più persone o solo in parte alienati, non è preso registro del titolo di trasmissione se non si presenta contemporaneamente al titolo la ricevuta da cui risulti il pagamento nelle pubbliche casse d'una somma eguale alle restanti annualità di tassa.

« Art. 50. I registri ove sono trascritti gli attestati rilasciati e notate tutte le mutazioni successive, nonchè gli annullamenti, le dichiarazioni di nullità e le decadenze degli attestati medesimi, e quelli ove sono registrati i trasferimenti de' diritti derivanti da essi, sono registri pubblici.

« Art. 51. Chi desidera che se n'estranga qualche notizia, ne farà apposita domanda in carta bollata, e la notizia estratta verrà pure trascritta sopra simile carta a spesa del richiedente.

« Art. 52. Un esemplare della descrizione e de' disegni sarà depositato presso l'ufficio incaricato, ma non sarà permesso a nessuno di prenderne visione, se non tre mesi dopo il conferimento dell'attestato.

« I modelli o un altro degli esemplari della descrizione de' disegni saranno conservati in una sala che verrà a tal uopo destinata dal Governo, ed ove saranno esposti al pubblico, anche tre mesi dopo il conferimento dell'attestato.

« Ognuno può prendere conoscenza delle descrizioni dei disegni e de' modelli dopo il suddetto termine de' tre mesi, e farne a sue spese eseguire una o più copie, nel modo e sotto le condizioni che verranno fissate da' regolamenti.

« Art. 53. Ogni tre mesi sarà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* lo elenco degli attestati rilasciati nel precedente trimestre.

« Art. 54. Ogni sei mesi saranno inoltre testualmente pubblicate le descrizioni e i disegni concernenti invenzioni o scoperte munite di privativa nel trimestre precedente.

« Il capo dell'ufficio incaricato dal ministro può ordinare che alcune descrizioni vengano solamente pubblicate per estratti da lui riveduti e giudicati bastevoli alla intelligenza del trovato in esse descritto. I disegni potranno similmente essere ridotti ad alcune parti essenziali.

« Art. 55. Una copia degli elenchi ordinati per materie, delle descrizioni e de' disegni pubblicati verrà inviata a ciascuna intendenza generale ed a ciascuna Camera di commercio, nelle cui rispettive segreterie potrà essere consultata da ognuno.

« Art. 56. Le disamine e i giudizi preliminari non pronono le nullità di un attestato.

« Art. 57. È nullo un attestato :

« 1° Se concerne una delle invenzioni o scoperte comprese nell'articolo 6 ;

« 2° Se, concernendo una delle invenzioni o scoperte indicate nell'articolo 37, la privativa fu per errore conferita senza consultare l'autorità sanitaria o contro il suo avviso ;

« 3° Se il titolo dell'invenzione o scoperta non corrisponde al suo vero oggetto ;

« 4° Se la descrizione aggiunta alla dimanda di privativa è insufficiente o dissimula o trascura alcuna delle indicazioni necessarie alla pratica della invenzione o scoperta che fu munita di attestato ;

« 5° Se la invenzione o scoperta non è nuova e non è industriale ;

« 6° Se fu conceduta privativa ad un terzo per modificazione d'una invenzione entro i sei mesi riservati all'autore ed a coloro che hanno causa da lui ;

« 7° È nullo anche qualunque attestato completo, quando in realtà la modificazione per cui fu chiesto non concerne la invenzione principale ;

« 8° E infine è nullo un prolungamento chiesto dopo spirato il termine della privativa o dopo pronunziato lo annullamento assoluto di questa.

SCIALOJA, *commissario regio*. Domando la parola.

Anzi tutto proporrei una correzione al n° 5. Alle parole : « se l'invenzione o scoperta non è nuova, e (così dice il testo) non è industriale » deve sostituirsi « o non è industriale, » bastando la mancanza dell'uno o dell'altro di que' due caratteri perchè la privativa sia nulla.

Farò poi qualche osservazione intorno al n° 3.

Finora è stato assai agevole il mio compito, perchè il commissario regio e la Commissione della Camera erano perfettamente d'accordo intorno alle correzioni da quest'ultima fatte a parecchi articoli del progetto.

Ora però avrei da contrastare, mio malgrado, alla Commissione una di queste correzioni, e propriamente quella che essa propone al numero terzo di questo articolo.

Signori, secondo l'articolo 20 del progetto nella domanda per un attestato di privativa deve essere segnato un *titolo* che indichi con brevi parole i *caratteri* e lo *scopo* dell'invenzione.

Secondo gli articoli 21 e 22, a cotesto *titolo* deve essere aggiunta un'ampia, minuta, particolareggiata descrizione.

Infine l'articolo 37 che ora avete udito leggere prevede, fra gli altri, due casi di nullità; prevede cioè che, o la descrizione sia incompiuta o che dissimuli, quantunque sembri compiuta, una parte della invenzione; nel qual caso l'attestato è nullo, e deve esserlo, perchè la descrizione altro non fa che informare la società della cosa che l'inventore presenta, la quale a capo di un certo periodo di anni sarà di pubblico dominio.

L'oggetto dunque di quella specie di permutazione che ha luogo tra l'invenzione e la privativa è appunto descritto dalla specificazione particolareggiata, la quale è fatta pubblica ne' modi che ho altrove ricordati. Ma se un inventore, facendo questa descrizione coscienziosamente, cioè non dissimulando alcuna parte della sua scoperta, e propalandola in tutti i suoi particolari, indicasse per filo e per segno ordinatamente il modo onde procedere per praticare la sua invenzione, ma non fosse abbastanza accorto nel restringere in poche parole la *indicazione del carattere* e dello *scopo* della invenzione medesima, vedrebbe, secondo l'emendamento della Commissione, annullato irremissibilmente il suo brevetto. Mi par troppo dura questa clausola, sostituita ad un'altra che, a ver dire, mi sembra più giusta, cioè a quella proposta dal Governo. Difatti nel progetto sono distinti i due casi: se la descrizione è incompiuta o manca del tutto, la società non ha mezzo di sapere qual è l'oggetto che l'inventore aliena a suo pro; ma quando, la descrizione essendo compiuta, ciascuno è informato di ciò che in capo ad un numero d'anni diventerà di pubblico dominio, allora, se per caso un inventore ha sbagliato nel nome della sua invenzione, se per caso l'inventore, nel determinarne i caratteri e lo scopo in poche parole ha ommesso alcun che, non si dee per questa lieve e riparabile omissione poter colpire di nullità il suo contratto.

Il Governo adunque proponeva che, in questo secondo caso, la nullità avesse luogo solamente a condizione che il